

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE -APS- “GRUPPO ANIMATORI CENTRO STORICO LARINO”

ART. 1 – L'Associazione -APS- “Gruppo Animatori Centro Storico Larino” con sede a Larino (CB) è costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE -APS- “GRUPPO ANIMATORI CENTRO STORICO LARINO” assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Larino (CB) via Falconio n. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto) L'Associazione “Gruppo Animatori Centro Storico Larino” di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività) L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari, di terzi e della cittadinanza tutta, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) Promuovere la ricerca storica del patrimonio tradizionale che, per secoli, ha costituito il tessuto connettivo di tutti i cittadini sia residenti che emigrati.
- b) Formulare progetti riguardanti l'intera città nel quale il centro storico ricopra un ruolo preciso con una specifica identità.
- c) Incoraggiare i soci a potersi esprimere con proprie attività artistiche, culturali, artigianali, musicali, teatrali amatoriali e cinematografiche anche con diverse specializzazioni e di ogni altra manifestazione di arte o di mestiere.
- d) Tutela della natura e dell'ambiente, gestione di immobili e aree pubbliche per uso civile e a verde, protezione della natura e della biodiversità;
- e) Promuovere, per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente elencati, attività socio-educativa con corsi di studio e formazione, convegni, dibattiti, stage, conferenze, ricerche, laboratori, concorsi, premi, seminari ed altre iniziative rivolte alla crescita culturale e sociale dei soci e dei cittadini tutti.

Per realizzare le attività citate l'associazione programmerà azioni di organizzazione, gestione e sensibilizzazione con la predisposizione di:

- una sede adeguata e dignitosa per incontri tra i soci e gli ospiti;
- gruppi di lavoro con specifiche mansioni e attività per la realizzazione di cui alla lettera “c”, disciplinati con un regolamento interno specifico per singola attività;
- incontri a tutti i livelli con studiosi, docenti, professionisti nei campi propri delle finalità istituzionali;
- creazione di borse di studio per studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- attuazione di un premio annuale a chi con propria opera abbia contribuito allo sviluppo della città con attività culturali, economiche e di sviluppo sociale in ogni sua

forma. Il premio è chiamato “Rosone d'Oro” con la specifica dell'anno di assegnazione;

- adesioni, affiliazioni, stipule di convenzioni o collaborazioni con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini;
- collaborazioni con Amministrazioni pubbliche e private, con fondazioni, associazioni ed organismi di qualsiasi natura, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni;
- gestione di patrimoni pubblici per gli scopi sociali, come aree verdi, cinema-teatro, immobili pubblici e servizi pubblici di ogni genere;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- utilizzo di fondi di cui potrà disporre per apporti finanziari o patrimoniali, con gli utili derivati da attività svolte, per il raggiungimento dei fini statuari;

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Molise e se necessario su tutto il territorio nazionale.

ART. 6 - (Ammissione) Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci) I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali) Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente. L'Organo di Controllo e il soggetto della revisione legale dei conti sono nominati dall'Assemblea dei soci solo quando ci sono i termini di cui all'Art. 30 e 31 del D. Lgs 117/2017

ART. 11 - (Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail e/o WhatsApp e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea) L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee) l'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà + uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una o tre o cinque deleghe (una se il numero degli associati è inferiore a duecento, tre se il numero degli associati è superiore a duecento e inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento). E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci presenti (maggioranza inderogabile) (Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 14 - (Verbalizzazione) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario appositamente nominato dal Presidente e sottoscritto da entrambi. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione) L'organo di amministrazione è denominato Consiglio Direttivo ed è composto da numero di 7 (sette) membri compreso il Presidente ed eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità ai rappresentanti dei gruppi di lavoro a partecipare alle riunioni solo a scopo consultivo e senza possibilità di voto. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente viene nominato/revocato dal Presidente e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il segretario per le scritture dei verbali viene nominato dal presidente in ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

ART. 17 (Organo di controllo – si applica quando previsto) E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo: •vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

7•vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento •esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale •attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti, si applica quando previsto) E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni e rimborsi di servizi convenzionati;
- contributi da privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Le risorse economiche sono conservate e tutelate dal Presidente.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio) I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 (Bilancio sociale) E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Personale retribuito) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 (Assicurazione dei volontari) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.